

Iperammortamento. L'acquisizione della perizia giurata da parte dell'impresa determina il momento dal quale si inizia a fruire del beneficio



L'interconnessione, insieme agli altri requisiti previsti dalla legge, deve essere attestata dalla dichiarazione del legale rappresentante, dalla perizia tecnica giurata o dall'attestato di conformità (cfr. comma 11, articolo 1, legge 232/2016 (legge di bilancio 2017 [in "Finanza & Fisco" n. 29-30/2017, pag. 2445](#)). Tali documenti devono essere acquisiti dall'impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura; in quest'ultimo caso, l'agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell'interconnessione (v. la relazione illustrativa della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la [circolare n. 4/E del 2017](#) e la relazione illustrativa della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha prorogato l'agevolazione). Il citato comma 11 **non prevede alcun termine entro il quale, a pena di decadenza, devono essere acquisiti i documenti attestanti la sussistenza dei requisiti necessari per l'agevolazione.**

Ciò posto, l'Agenzia delle entrate, con [risoluzione 27/E del 9 aprile 2018](#), considerato che la documentazione richiesta dal

comma 11 riveste un **ruolo fondamentale** nell'ambito della disciplina agevolativa (in quanto deve attestare, tra l'altro, il rispetto del requisito dell'interconnessione, indispensabile per la spettanza e per la fruizione del beneficio), ha chiarito che nella particolare ipotesi in cui l'acquisizione dei documenti avvenga in un **periodo di imposta successivo** a quello di interconnessione, la fruizione dell'agevolazione **debba iniziare dal periodo di imposta in cui i documenti vengono acquisiti**. In altri termini, l'assolvimento dell'onere documentale in un periodo di imposta successivo all'interconnessione non è di ostacolo alla spettanza dell'agevolazione, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del beneficio.

Esemplificando, a giudizio dell'Agenzia delle entrate, "nel caso di un bene rientrante nell'allegato A, acquistato, entrato in funzione e interconnesso nel 2017, **per il quale la perizia giurata viene acquisita nel 2018**, l'impresa potrà fruire dell'*iper* ammortamento **a partire dal periodo di imposta 2018**, mentre per il 2017 beneficerà del *super* ammortamento. La quota di *iper* ammortamento annualmente fruibile dal 2018 sarà calcolata applicando il coefficiente di ammortamento fiscale alla differenza tra la maggiorazione complessiva relativa all'*iper* ammortamento e la quota di maggiorazione fruita a titolo di *super* ammortamento nel periodo d'imposta precedente (v. la [circolare n. 4/E del 2017, paragrafo 6.4.1, esempio 9\)](#)".

[Link al testo della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 27 E del 9 aprile 2018](#), con oggetto: *IMPOSTE SUI REDDITI – IPER AMMORTAMENTO – Ulteriori chiarimenti sui termini per l'acquisizione della perizia giurata da parte dell'impresa – Articolo 1, commi 9, 10 e 11, della L. 11/12/2016, n. 232*

Prassi recente sul cd. "Iper ammortamento"

[Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 15 dicembre](#)

[2017, n. 547750](#), con oggetto: *IPER AMMORTAMENTO – Indicazioni per l'adempimento documentale previsto dall'art. 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (perizia per la fruizione della maggiorazione delle quote di ammortamento)*

[Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 152 E del 15 dicembre 2017](#), con oggetto: *IMPOSTE SUI REDDITI – IPER AMMORTAMENTO – Ulteriori chiarimenti sulla determinazione dei costi rilevanti e sui termini per l'acquisizione da parte dell'impresa della perizia giurata – Articolo 1, commi 9, 10 e 11, della L. 11/12/2016, n. 232*

[Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 132 E del 24 ottobre 2017](#), con oggetto: *IMPOSTE SUI REDDITI – SUPER E IPER AMMORTAMENTO in caso di beni acquisiti in leasing – Ambito temporale delle maggiorazioni – Condizioni affinché si realizzino le ipotesi di ammissibilità delle maggiorazioni anche gli investimenti effettuati nel periodo 1° gennaio 2018-30 giugno 2018 – Esistenza dell'impegno e del versamento minimo al 31 dicembre 2017 – Applicazione della proroga al 30 giugno 2018 (30 settembre 2018 per l'iper ammortamento) in caso di investimenti in leasing – Fattispecie – Compensazione dell'acconto versato al fornitore con il maxicanone iniziale da corrispondere alla società di leasing – Restituzione dell'acconto e stipula del contratto di leasing con versamento al locatore un maxicanone in misura almeno pari al predetto acconto – Art. 1, commi da 91 a 94 e 97, della L. 28/12/2015, n. 208 – Art. 1, commi 8 e 9, della L. 11/12/2016, n. 232 – Art. 14, comma 1, lettere a) e b), del DL 20 giugno 2017, n. 91, conv., con mod., dalla L. 03/08/2017, n. 123*

[Circolare congiunta dell'Agenzia delle Entrate – Ministero dello Sviluppo Economico n. 4 E del 30 marzo 2017](#): *«IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito di impresa – Reddito di lavoro autonomo – Proroga del super ammortamento e istituzione dell'iper ammortamento per i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello "Industria 4.0" – Chiarimenti – Art. 1, commi da 8 a 13, della L. 11/12/2016, n.*

